

I funzionari i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati marittimi che essi fossero tenuti di prevenire o di reprimere, o che fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti con la pena stabilita pei reati medesimi, aumentata di uno o due gradi ¹⁾.

¹⁾ Art. 428 del cod. marittimo.